



**Determinazione n.1045 del 28/12/2020**

**DETERMINAZIONE DEL CONSERVATORE**

**N. 1045 DEL 28/12/2020**

**Oggetto: Cancellazioni d'ufficio imprese individuali ai sensi dell'art. 2 lettere b) e c) DPR 247/2004.**

**IL CONSERVATORE  
DEL REGISTRO DELLE IMPRESE**

Vista la legge 29/12/1993 n. 580 così come modificata dal D. Lgs. 25/11/2016 n. 219, emanato in attuazione dell'art. 10 della legge delega 124/2015;

Dato atto che in data 29/12/2017 si è costituita la nuova Camera di Commercio Chieti Pescara, ai sensi del D.M. 25/9/2015 ed a seguito del decreto del Presidente della Regione Abruzzo n.64 del 29/11/2017;

Visto il regolamento di attuazione del Registro delle Imprese emanato con D.P.R. del 7 dicembre 1995 n. 581;

Vista la deliberazione della Giunta camerale n. 71 del 28/9/2018, con la quale è stata approvata la Macrostruttura del nuovo ente camerale;

Vista la Determinazione del Segretario Generale f.f. n. 11 del 25.02.2019 con la quale è stata definita la micro organizzazione dell'Ente, con assegnazione a ciascun Servizio/Ufficio dei procedimenti di competenza;

Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 66 del 6/3/2019 con la quale è stato assegnato il personale all'area II "Registro Imprese, Albi ed Elenchi" e sono stati nominati i responsabili di procedimento;

Richiamata la deliberazione n. 121 del 18/12/2019 con cui la Giunta Camerale ha nominato Conservatore del Registro delle imprese la Dott.ssa Marta Allibardi, già Dirigente dell'Area II "Registro Imprese, Albi ed Elenchi";

Vista la Legge 241/1990 e s.m.i.;

Visto il DPR 445/2000 e s.m.i.;

Visto il DPR 23 luglio 2004 n. 247 "Regolamento di semplificazione del procedimento relativo alla cancellazione di imprese e società non più operative dal Registro delle imprese"

Vista la Circolare MISE 3585/C del 14/06/2005;

Visto, in particolare, l'art. 2 commi 1 e 2 del citato DPR 247/2004 che testualmente recita: "1. Si procede alla cancellazione dell'impresa individuale quando l'ufficio del registro delle



**Determinazione n.1045 del 28/12/2020**

*imprese accerta una delle seguenti circostanze: a) decesso dell'imprenditore; b) irreperibilità dell'imprenditore; c) mancato compimento di atti di gestione per tre anni consecutivi; d) perdita dei titoli autorizzativi o abilitativi all'esercizio dell'attività dichiarata.2. L'ufficio del registro delle imprese che rileva una delle circostanze indicate al comma 1, anche a seguito di segnalazione da parte di altro pubblico ufficio, avvia il procedimento di cancellazione dell'impresa ai sensi del comma 3."*

Viste le note dell'INPS del 07.04.2020, del 20.04.2020 (due invii), 28.04.2020 (due invii) e del 06.05.2020, protocollate, rispettivamente, al n. 7978 del 07.04.2020 al n. 8872 e 8874 del 21.04.2020 al n. 9434 e 9435 del 28.04.2020 ed al n. 10175 del 06.05.2020, con le quali è stato segnalato che alcune imprese individuali artigiane o commerciali sono state cancellate dagli archivi in quanto prive dei presupposti di svolgimento effettivo di attività aziendale;

Considerato che l'Ufficio "Procedure d'ufficio e attività abilitative" ha avviato, a seguito di segnalazione dell'INPS e per le imprese per le quali ricorrevano i presupposti, mediante spedizione di raccomandate A/R alla sede dell'impresa ed alla residenza dell'imprenditore e con specifico avviso pubblicato all'albo camerale on line dal 24 agosto 2020 all'8 ottobre 2020 e per l'impresa REA 97989 dall'8 maggio 2020 al 22 giugno 2020, il procedimento di cancellazione d'ufficio ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 247/2004;

Tenuto conto che, dall'istruttoria condotta e dalle verifiche effettuate sulle imprese oggetto di avvio del procedimento, sono emersi i presupposti per la cancellazione d'ufficio delle imprese elencate nell'allegato A) al presente provvedimento di cui se ne considera parte integrante e sostanziale, che, come previsto dall'art. 2 comma 1 lett. c) del DPR 247/2004, non hanno compiuto atti di gestione per tre anni consecutivi;

Tenuto, inoltre, conto che, dall'istruttoria condotta e dalle verifiche effettuate sulle imprese oggetto di avvio del procedimento, sono altresì emersi i presupposti per la cancellazione d'ufficio delle imprese elencate nell'allegato B) al presente provvedimento di cui se ne considera parte integrante e sostanziale, che, come previsto dall'art. 2 comma 1 lett. b) del DPR 247/2004, risultano irreperibili;

Preso atto che il comma 4 del più volte citato art. 2 DPR 247/2004 testualmente prevede: "*Decorsi trenta giorni dalla data di ricevimento dell'ultima delle lettere raccomandate inviate, ovvero, in caso di irreperibilità presso ciascuno degli indirizzi di cui al comma 3, decorsi quarantacinque giorni dalla affissione della notizia nell'albo camerale, senza che l'imprenditore abbia fornito riscontro ai sensi del comma 3, il conservatore trasmette gli atti al giudice del registro che può ordinare con decreto la cancellazione dell'impresa.*";



**Determinazione n.1045 del 28/12/2020**

Considerato che dell'avvio del procedimento di cancellazione nei confronti delle imprese di cui agli allegati A) e B) è stata effettuata la pubblicazione all'albo camerale on line dal 24 agosto 2020 all'8 ottobre 2020 e per l'impresa REA 97989 dall'8 maggio 2020 al 22 giugno 2020;

Considerato, altresì, che presso la sede dell'impresa e presso la residenza degli obbligati è stata inviata raccomandata con avviso di ricevimento come previsto dalla norma e che le relative notifiche possono considerarsi perfezionate come risultante agli atti istruttori;

Considerato che nessuna delle imprese interessate ha fornito elementi utili per non dar luogo alle cancellazioni d'ufficio di cui trattasi;

Considerato che, nelle more del perfezionamento del procedimento, è entrato in vigore l'art. 40 del D.L. 16.07.2020 n. 76 convertito con legge 11 settembre 2020 n. 120 che, al comma 1, prevede che il provvedimento conclusivo delle procedure d'ufficio disciplinate dal DPR 23 luglio 2004 n. 247, dall'art. 2490, sesto comma del codice civile, nonché ogni altra iscrizione o cancellazione d'ufficio conseguente alla mancata registrazione obbligatoria a domanda di parte nel registro delle imprese, è disposto con determinazione del conservatore;

Considerato, altresì, che il medesimo art. 40 del D.L. 16.07.2020 n. 76 convertito con legge 11 settembre 2020 n. 120 ai commi 6 e 7 prevede che ogni determinazione del Conservatore del Registro delle Imprese è comunicata agli interessati entro 8 giorni dalla sua adozione e che avverso la medesima è ammesso ricorso, entro 15 giorni, al Giudice del Registro delle Imprese;

**DETERMINA**

- 1) di cancellare d'ufficio, per le motivazioni indicate in premessa, dal Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. c) del D.P.R. 247/2004 in combinato disposto con l'art. 40 del D.L. 16.07.2020 n. 76 convertito con legge 11 settembre 2020 n. 120, le imprese individuali indicate nell'allegato A) al presente provvedimento di cui se ne considera parte integrante e sostanziale;
- 2) di cancellare d'ufficio, per le motivazioni indicate in premessa, dal Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. b) del D.P.R. 247/2004 in combinato disposto con l'art. 40 del D.L. 16.07.2020 n. 76 convertito con legge 11 settembre 2020 n. 120, le imprese individuali indicate nell'allegato B) al presente provvedimento di cui se ne considera parte integrante e sostanziale;
- 3) di aggiornare, per effetto di quanto disposto ai precedenti punti 1) e 2), le relative posizioni nel Registro delle Imprese;



**Determinazione n.1045 del 28/12/2020**

- 4) di pubblicare l'avvenuta cancellazione sull'albo on line ai sensi dell'art. 8 della legge 241/1990 con l'indicazione che avverso la determinazione del Conservatore è ammesso ricorso entro 15 giorni al Giudice del Registro delle Imprese;
- 5) di dare comunicazione delle cancellazioni disposte ai precedenti punti 1) e 2) al Servizio "Diritto annuale e procedure sanzionatorie" e all'Agenzia delle Entrate.

**IL CONSERVATORE**

(Dott.ssa Marta Allibardi)

Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.